

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) IELASI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANLUCA MUCCIARONE

Seduta del 14/03/2023

FATTO

Respinto un ultimo reclamo del 30 agosto 2022, il 21 novembre 2022 il cliente ha proposto ricorso a questo Arbitro.

Ha riferito che il 28 giugno 2022 ha presentato all'intermediario "domanda di cessione del credito per ecobonus 65%". L'8 luglio 2022 ha ricevuto via e-mail "il contratto definitivo di accettazione [f]irmato" dal resistente. Ha quindi atteso la "liquidazione invano per settimane". Dopo il silenzio serbato, a seguito di innumerevoli tentativi di contatto, l'intermediario gli ha comunicato il mancato perfezionamento della pratica adducendo motivi generici.

Ha quindi chiesto "che la pratica venga liquidata per la cifra che [gli] spetta ovvero euro 22.511,51", oltre al versamento della somma di 7.500 euro "per le spese sostenute e a titolo di risarcimento del danno per ritardo e mancato guadagno a causa del [...] tempo [...] sottra[tto] alle [sue] attività lavorative".

Nelle controdeduzioni del 10 gennaio 2023 l'intermediario ha domandato il rigetto del ricorso. Ne ha eccepito anzitutto l'inammissibilità per due ordini di ragioni. Primo, il ricorso ha ad oggetto l'applicazione di norme tributarie, esulante dalla competenza di questo Arbitro, trattandosi nella specie di una cessione di un credito d'imposta disciplinata dal d.l. n. 34/2020, che comunque non è "un servizio di carattere bancario o finanziario", essendo

possibile, ai sensi dell'articolo 121 d.l. n. 34/2020, cedere i crediti fiscali anche a soggetti diversi da banche ed intermediari finanziari. Secondo, il cliente ha proposto una domanda costitutiva avendo richiesto "la condanna ad un *facere* infungibile, quale il perfezionamento della pratica di cessione del credito con rispettiva liquidazione delle somme".

Nel merito ha affermato che "a seguito delle continue evoluzioni normative che [l']hanno portato [...] ad adattare il proprio processo di gestione delle pratiche di cessione dei crediti d'imposta, il [ricorrente] è risultato non in linea con i criteri di eleggibilità adottati, per cui la pratica [...] è stata rifiutata". E ai sensi dell'articolo 3.5 del contratto di cessione del credito d'imposta l'intermediario aveva la facoltà di "rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, la proposta di cessione, per cui l'accettazione del contratto non implica[va] alcun obbligo a contrarre".

L'istante ha presentato repliche, controrepliche l'intermediario.

DIRITTO

Le eccezioni d'inammissibilità del ricorso sono infondate.

Il ricorrente non domanda una pronuncia costitutiva, ma semplicemente l'accertamento di due crediti: del credito al versamento del prezzo *in thesi* pattuito per la vendita all'intermediario di un proprio credito – prezzo pari appunto a 22.511,51 euro – e del credito risarcitorio derivante *in thesi* dall'inadempimento al suddetto obbligo al prezzo.

Come pure si vede, la domanda non ha ad oggetto nell'essenza l'applicazione di norme tributarie: ma essenzialmente solo la verifica se l'intermediario fosse tenuto a tale prezzo secondo il diritto privato.

L'intermediario sostiene di no in forza dell'articolo 3.5 del contratto *de quo*.

All'articolo 3 di tale contratto si legge:

"3.1. Qualora il cessionario intenda accettare la presente proposta, quest'ultimo provvederà a trascrivere la presente proposta ed inviarla al Cedente [...].

3.2. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'invio dell'accettazione della presente proposta, il Cessionario provvederà ad accettare sulla piattaforma AdE la cessione a proprio favore del Credito di Imposta indicato nell'Allegato 1 (Credito di Imposta oggetto di proposta di cessione e relativo prezzo). [...]

3.4. Qualora il Cessionario [leggi intermediario] abbia accettato la presente proposta in conformità al paragrafo 3.1 che precede, corrisponderà al Cedente il Prezzo, mediante accredito sul Conto entro Giorni Lavorativi 3 (tre) dalla data di accettazione da parte del Cessionario della cessione di tale Credito di Imposta sulla Piattaforma ADE".

La "presente proposta" di vendita del credito (articolo 3.1) risulta accettata dall'intermediario: in atti è l'accettazione sottoscritta dall'intermediario, comunque ricevuta dal cliente l'8 luglio 2022.

Nessuna discrezionalità risulta prevista per "accettare sulla piattaforma AdE la cessione a proprio favore del credito di Imposta indicato nell'Allegato 1": detta "accettazione" – formalità necessaria per rendere opponibile la cessione all'Agenzia delle Entrate (articolo 4, provvedimento AdE n. 283847/2020) – è prevista, naturalmente, come atto dovuto, se effettivamente il credito "caricato" in piattaforma coincide con quello oggetto della cessione: il Cessionario "*provvederà*" alla detta accettazione in piattaforma.

Dunque, ai sensi dell'articolo 3.4, l'intermediario era, ed è tenuto, al pagamento al ricorrente del prezzo della vendita del credito: 22.511,51 (allegato 1 del contratto).

E' vero che il comma 5 dell'articolo 3 introduce un minimo dubbio rispetto a tale lettura del contratto, sistematica (articolo 1363 del codice civile), semplice ed equilibrata (articolo 1366 del codice civile).

Il comma 5 dispone: "Fermo restando il diritto del Cessionario di rifiutare a proprio insindacabile giudizio la proposta di cessione di cui al presente atto, *quest'ultima* si intenderà, in ogni caso, automaticamente rifiutata da parte del Cessionario, qualora sulla Piattaforma ADE dovesse risultare trasferito dal Cedente al Cessionario un credito di imposta diverso, sotto qualunque aspetto [...], rispetto al Credito di Imposta come individuato nell'Allegato 1" (enfasi aggiunta).

Ma se non altro ai sensi dell'articolo 1370 del codice civile, in realtà già in forza del canone di buona fede oggettiva, il potere "*insindacabile*" di rifiuto previsto dalla prima parte del comma 5 a favore dell'intermediario deve intendersi riferito semplicemente (e secondo i principi di formazione del contratto) alla proposta del contratto di vendita: non anche alla possibilità di non dar corso alla sua esecuzione una volta perfezionata la vendita e così di non dar corso alle formalità necessarie per l'opponibilità della cessione e quindi al pagamento del prezzo. A ciò, invece, l'intermediario avrebbe potuto opporsi, ai sensi della seconda parte del comma 5, in conformità all'articolo 1460 del codice civile, quando il credito caricato sulla piattaforma non fosse risultato coincidente con quello effettivamente compravenduto (come individuato nell'allegato 1): ciò che nel caso non è.

Certo dunque il diritto del cliente ad ottenere il prezzo della cessione del credito, è da affermarsi altresì un diritto del cliente al risarcimento del danno ma solo nella misura degli interessi legali ai sensi dell'articolo 1224, comma 1, del codice civile, non essendo stata fornita alcuna prova delle ragioni di maggior danno pur lamentate.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI